

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

Comune di Fabriano				
	Codice		Barrare la condizione che ricorre	
P1	50 010	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		No
P2	50 020	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		No
P3	50 030	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		No
P4	50 040	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		No
P5	50 050	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%		No
P6	50 060	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%	Si	
P7	50 070	Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60%		No
P8	50 080	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate minore del 47%)		No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel

	50 090	Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		No
--	--------	--	--	----

* Il presente allegato riguarda, per ciascuna tipologia di ente locale, la struttura e le modalità di compilazione della tabella contenente i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (art. 172, c.1, lett. d), al rendiconto della gestione (art. 227, c.5, lett. b) ed al certificato al rendiconto (art.228, c.5)

LUOGO **FABRIANO**

DATA **23-05-2019**

IL SEGRETARIO

Vania Ceccarani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Immacolata De Simone

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (*)

Paoloni Daniel

Chiodi Gilberto

Colletta Alessio

(*) E' prevista la sottoscrizione dei tre componenti del Collegio dei Revisori o almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento. Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per le unioni di comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis art. 234 Tuel, e per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio.